Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - **Martedì, 3 gennaio 1978**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 dicembre 1977, n. 961.

Anticipazione sugli indennizzi per i beni espropriati, confiscati o comunque soggetti a perdite, appartenenti alle persone fisiche e giuridiche italiane in Etiopia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa di accordi in sede internazionale è autorizzata la complessiva spesa di lire 25 miliardi per la corresponsione di un'anticipazione in favore delle persone fisiche e giuridiche italiane titolari di beni, diritti e interessi situati nel territorio dello Stato etiopico:

a) che siano stati nazionalizzati, espropriati, confiscati o comunque sottoposti a misure limitative dalle autorità etiopiche a partire dal 1° gennaio 1975;

b) relativamente ai quali i titolari si trovino o vengano a trovarsi nell'impossibilità di fatto di esercitare i loro diritti a causa della situazione determinatasi a partire dal 1° agosto 1970.

L'anticipazione sarà corrisposta sulla base del valore dei beni diritti e interessi in Etiopia al 1° gennaio 1975 accertato dal Ministero delle finanze Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, e nella seguente misura:

fino al valore di lire 10 milioni, il 70 per cento;

sulle somme eccedenti i 10 milioni e fino a 30 milioni, il 50 per cento;

sulle somme eccedenti i 30 milioni e fino a 50 milioni, il 20 per cento;

sulle somme eccedenti i 50 milioni, il 10 per cento.

Art. 2.

La domanda per l'applicazione dei benefici di cui agli articoli precedenti deve essere presentata al Ministero del tesoro nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono valide le domande già presentate all'amministrazione.

A corredo delle domande dovranno essere prodotte:

a) una descrizione particolareggiata dei beni e la indicazione dei diritti;

b) ogni documentazione comprovante la proprietà e la sorte dei beni stessi ed ogni utile elemento per l'accertamento e la determinazione dei diritti suddetti. La documentazione di cui sopra potrà essere integrata da atti di notorietà redatti secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 3.

L'anticipazione sarà concessa con decreto del Ministro per il tesoro, sentita la commissione unificata istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, nella composizione integrata prevista all'articolo 4, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1066.

Art. 4.

La concessione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di una dichiarazione notarile dalla quale risultino le eventuali somme riscosse in Italia o all'estero, a qualsiasi titolo, per provvidenze concernenti i beni, diritti ed interessi da indennizzare, nonché la cessione dei loro diritti allo Stato italiano, con impegno a versare allo stesso le somme che eventualmente abbiano a ricevere da chiunque in relazione ai diritti oggetto della presente legge fino a concorrenza dell'ammontare dell'anticipazione ricevuta ai sensi dell'articolo 1.

Art. 5.

Alle anticipazioni di cui all'articolo 1 si applicano le agevolazioni tributarie previste all'articolo 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1977, valutato in lire 3 miliardi, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — FORLANI — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 9 dicembre 1977, n. 962.

Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, riguardante la contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dalle imprese della pesca costiera locale o ravvicinata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Con l'espressione « sempreché non godano dei benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 » contenuta nel terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, si intende che l'applicazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nella misura prevista dallo stesso articolo 17, e successive modificazioni e integrazioni, comporta l'esclusione dai benefici di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

L'aliquota di cui sopra si calcola sulle tabelle della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara a partire dal 1° gennaio 1976.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — STAMMATI — LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 9 dicembre 1977, n. 963.

Provvedimenti in favore della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Messina e della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Catania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 6 e 11 delle leggi 13 giugno 1952, n. 692 e 13 giugno 1952, n. 694, sono abrogati.

La facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Messina e la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Catania sono, ai sensi degli articoli 1 e 9 delle leggi citate nel precedente comma, statali a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità indipendentemente dalle vicende delle convenzioni di cui agli articoli 11 delle leggi medesime.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge a tutto l'esercizio 1976, valutato in L. 105.000.000, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno. A decorrere dall'esercizio 1977, all'onere annuo, valutato in L. 50.000.000, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 20 dicembre 1977, n. **964**.

Concessione di un assegno annuo pensionabile e di un assegno mensile ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità è attribuito un assegno pensionabile annuo lordo nella misura indicata nella tabella annessa e con decorrenza 2 ottobre 1973. L'assegno è utile ai fini dell'indennità di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici dello stipendio e sulla tredicesima mensilità. L'assegno stesso va considerato ai fini della contribuzione e della determinazione della base pensionabile ai sensi degli articoli 13 e 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Dalla predetta data al personale stesso viene corrisposto, altresì, per dodici mensilità all'anno un assegno speciale nella misura forfettaria lorda di L. 150.000 per i dirigenti di ricerca e primi ricercatori e di L. 80.000 per i ricercatori. Detto assegno non è pensionabile, è subordinato alla corresponsione dello stipendio ed è ridotto nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo.

Nei confronti del personale indicato al primo comma gli assegni di cui al primo ed al secondo comma assorbono, fino alla concorrenza della loro somma complessiva, il compenso particolare previsto dall'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519. L'assegno annuo pensionabile e l'assegno speciale, di cui, rispettivamente, al primo ed al secondo comma del presente articolo unico, non competono ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori fino a che mantengano l'opzione di cui all'articolo 66, quarto comma, della legge citata.

Nel computo della base pensionabile, ai sensi degli articoli 13 e 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è compreso anche l'assegno personale previsto dall'articolo 66, quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519.

E' abrogato l'articolo 58 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

TABELLA

Parametri	
da 825 a 772	L. 1.680.000
» 614 » 535	» 1.440.000
» 465 » 443	» 1.300.000
» 387	» 1.055.000
» 317	» 1.000.000
» 243	» 770.000

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — DAL FALCO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 20 dicembre 1977, n. **965**.

Nuove norme sul reclutamento, sullo stato giuridico e sull'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore delle bande musicali dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della Marina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai vincitori dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente maestri direttori delle bande musicali dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della Marina è conferito, all'atto della nomina, il grado di capitano o tenente di vascello.

Il vincitore del concorso che sia già ufficiale maestro direttore di banda o corpo musicale consegue la nomina con il grado e l'anzianità posseduti nella Forza armata o nel Corpo di provenienza. Qualora rivesta grado superiore a quello di capitano o tenente di vascello, la nomina è effettuata anche se non esiste vacanza e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Art. 2.

Gli ufficiali maestri direttori di banda o corpo musicale conseguono ad anzianità il grado di maggiore o capitano di corvetta e di tenente colonnello o capitano di fregata al compimento della permanenza di anni sei in ciascuno dei gradi inferiori.

Art. 3.

Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso per la nomina a capitano o tenente di vascello in servizio permanente maestro direttore di banda o corpo musicale è stabilito in 40 anni. Il limite stesso è elevato a 45 anni per gli appartenenti ai corpi e alle bande musicali.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni relative al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali maestri direttori di banda o corpo musicale in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 5.

Gli ufficiali maestri direttori di banda o corpo musicale, che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono grado inferiore a capitano o tenente di vascello, sono promossi a tale grado con decorrenza dalla predetta data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI — COSSIGA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 20 dicembre 1977, n. **966**.

Nuove competenze al personale delle amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera ed Austria) nonchè presso le rappresentanze commerciali delle ferrovie dello Stato all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale delle amministrazioni dello Stato compreso quello delle amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risieda permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia, Svizzera e Austria), oltre allo stipendio e agli assegni o indennità di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, è attribuito dal 1° gennaio 1977, in sostituzione del particolare beneficio di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 722, un assegno base di confine, maggiorato del 100 per cento, secondo le misure mensili in valuta estera locale indicate, per ciascuno dei Paesi interessati e per gruppi di parametri, nelle tabelle allegate alla presente legge.

Art. 2.

L'assegno di confine non ha natura retributiva essendo destinato a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero e può essere maggiorato o ridotto, all'inizio di ciascun anno, con decreto del Ministro per il tesoro in relazione alle variazioni del costo della vita del Paese sede di servizio che abbiano determinato uno scarto non inferiore al 10 per cento.

Le variazioni di cui sopra, introdotte in misura uguale per tutti, sono calcolate sull'assegno base di confine corrispondente, per ciascun Paese, al parametro 227, quale risulta dalle tabelle *A* e *B*.

Le variazioni del costo della vita inferiori, nell'anno, al 10 per cento si cumulano con quelle relative agli anni successivi.

Art. 3.

Il personale di cui all'articolo 1, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conserva *ad personam* in valuta estera locale l'eventuale beneficio già goduto per effetto della conversione — ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 722 — delle quote di aggiunta di famiglia e degli aumenti periodici di stipendio.

L'assegno *ad personam* di cui al precedente comma cade con il venir meno delle condizioni che hanno a suo tempo determinato l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia e, per la parte che attiene agli aumenti periodici di stipendio, viene riassorbito in conseguenza della progressione per classi di stipendio o per promozione.

Art. 4.

L'assegno di confine di cui all'articolo 1 è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, sanzione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1977, al personale della amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato in servizio presso le rappresentanze e gli uffici commerciali all'estero viene attribuita una indennità di sede.

Con apposito decreto del Ministro per i trasporti di concerto con quello per il tesoro si provvederà a fissare, e ad adeguare successivamente, le misure dell'indennità di cui al precedente comma tenendo conto sia delle relative misure delle indennità corrisposte al personale similare in servizio all'estero, sia delle variazioni intervenute nel costo della vita nei singoli Paesi sede di servizio.

La conversione dell'indennità di cui al primo comma avverrà secondo un rapporto fisso di ragguaglio da determinarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 6.

I benefici corrisposti fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge per il servizio prestato all'estero da parte del personale di cui ai precedenti articoli 1 e 5, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 28 luglio 1961, n. 722 e del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, vanno recuperati rispettivamente sull'assegno di confine e sulla indennità di sede dovuta per lo stesso periodo.

Art. 7.

La legge 28 luglio 1961, n. 722, è abrogata. Sono altresì abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 500 milioni, si provvede con gli stanziamenti dei capitoli 101, 101, 1016, 2501 e 2510, 5301 degli stati di previsione della spesa rispettivamente dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, della sanità, dell'interno e delle finanze per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TABELLA *A*

ASSEGNO BASE DI CONFINE LORDO MENSILE ATTRIBUITO AL PERSONALE IN SERVIZIO IN TERRITORIO ESTERO DI CONFINE CON L'ITALIA ED IVI RESIDENTE, CON DIMORA FISSA, SENZA IL CARICO FAMILIARE

Svizzera

Parametro	Assegno base fr. sv.
100	450
115	500
120	520
da 127 a 129	535
da 131 a 133	555
da 136 a 138	570
da 142 a 153	590
da 154 a 156	600
da 159 a 162	620
da 163 a 166	630
da 168 a 173	650
da 176 a 179	670
da 180 a 203	680
da 206 a 208	700
da 210 a 213	710
da 218 a 220	730
227	750
da 232 a 235	775
da 242 a 245	790
da 255 a 257	835
da 260 a 284	845
da 293 a 297	855
da 302 a 304	875
307	880
370	1.025
387	1.040
da 426 a 455	1.065
487	1.135
530	1.200
1° Dirig. I cl.	1.135
1° Dirig. II cl.	1.260
Dirigente sup.	1.420

Austria

Parametro	Assegno base scellini
100	2.185
115	2.455
120	2.530
da 127 a 129	2.675
da 131 a 146	2.735
da 150 a 156	2.840
da 159 a 162	2.925
da 163 a 166	2.985
da 168 a 170	3.035
da 173 a 176	3.120
da 178 a 193	3.200
da 200 a 203	3.335
da 206 a 210	3.450
da 213 a 218	3.555
220	3.580
227	3.670
da 232 a 235	3.775
da 242 a 245	3.905
da 255 a 257	4.065
da 260 a 265	4.125
284	4.210
da 293 a 297	4.370
da 302 a 307	4.485
370	5.280
387	5.480
426	5.985
455	6.325
487	6.700
530	7.260
1° Dirig. I cl.	6.700
1° Dirig. II cl.	7.680
Dirigente sup.	9.070

Francia

Parametro	Assegno base fr. frs.
100	425
da 115 a 120	470
da 127 a 131	490
da 133 a 138	500
da 142 a 146	515
da 150 a 156	535
da 159 a 166	550
da 168 a 173	560
da 176 a 183	585
da 188 a 193	605
da 200 a 203	625
da 206 a 210	640
da 213 a 220	655
da 227 a 235	680
da 242 a 245	705
da 255 a 260	725
da 262 a 265	735
284	770
da 293 a 297	800
da 302 a 307	815
370	930
387	965
426	1.035
455	1.090
487	1.145
530	1.225
1° Dirig. I cl.	1.145
1° Dirig. II cl.	1.285
Dirigente sup.	1.490

TABELLA *B*

ASSEGNO BASE DI CONFINE LORDO MENSILE ATTRIBUITO AL PERSONALE IN SERVIZIO IN TERRITORIO ESTERO DI CONFINE CON L'ITALIA ED IVI RESIDENTE, CON DIMORA FISSA, CON LA FAMIGLIA ACQUISITA

Svizzera

Parametro	Assegno base fr. sv.
100	555
115	625
120	650
da 127 a 129	675
da 131 a 133	690
da 136 a 138	710
da 142 a 153	740
da 154 a 156	755
da 159 a 162	780
da 163 a 166	790
da 168 a 173	820
da 176 a 179	845
da 180 a 203	855
da 206 a 208	880
da 210 a 213	895
da 218 a 220	930
227	955
da 232 a 235	980
da 242 a 245	1.015
da 255 a 257	1.050
da 260 a 284	1.075
da 293 a 297	1.085
da 302 a 304	1.110
307	1.120
370	1.300
387	1.340
da 426 a 455	1.370
487	1.460
530	1.500
1° Dirig. I cl.	1.460
1° Dirig. II cl.	1.650
Dirigente sup.	1.835

Austria

Parametro	Assegno base scellini
100	2.685
115	3.030
120	3.135
da 127 a 129	3.320
da 131 a 146	3.405
da 150 a 156	3.530
da 159 a 162	3.635
da 163 a 166	3.710
da 168 a 170	3.795
da 173 a 176	3.890
da 178 a 193	4.000
da 200 a 203	4.180
da 206 a 210	4.330
da 213 a 218	4.455
220	4.505
227	4.620
da 232 a 235	4.745
da 242 a 245	4.920
da 255 a 257	5.130
da 260 a 265	5.210
284	5.310
da 293 a 297	5.515
da 302 a 307	5.670
370	6.705
387	6.975
426	7.630
455	8.085
487	8.560
530	9.275
1° Dirig. I cl.	8.560
1° Dirig. II cl.	9.820
Dirigente sup.	11.630

Francia

Parametro	Assegno base fr. frs.
100	490
da 115 a 120	540
da 127 a 131	565
da 133 a 138	590
da 142 a 146	605
da 150 a 156	625
da 159 a 166	650
da 168 a 173	665
da 176 a 183	690
da 188 a 193	715
da 200 a 203	740
da 206 a 210	760
da 213 a 220	780
da 227 a 235	820
da 242 a 245	845
da 255 a 260	875
da 262 a 265	890
284	935
da 293 a 297	970
da 302 a 307	990
370	1.140
387	1.180
426	1.275
455	1.345
487	1.420
530	1.530
1° Dirig. I cl.	1.420
1° Dirig. II cl.	1.600
Dirigente sup.	1.870

LEGGE 21 dicembre 1977, n. 967.

Procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di dichiarare con suo decreto l'indifferibile necessità di provvedere a lavori di manutenzione straordinaria, di adattamento e ristrutturazione di edilizia penitenziaria nell'ambito degli istituti esistenti, da eseguirsi a cura del Ministero di grazia e giustizia con i fondi del proprio bilancio ordinario.

Art. 2.

Per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 i progetti sono sottoposti al Ministero dei lavori pubblici per l'accertamento di cui all'articolo 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

In deroga alle disposizioni di legge vigenti le opere non comportano necessità di varianti allo strumento urbanistico quando riguardino:

a) lavori di manutenzione straordinaria;

b) lavori di adattamento e di ristrutturazione.

Il sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici ove ne sia prescritto il nulla osta dovrà pronunciarsi sui progetti delle opere di cui all'articolo 1 entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il nulla osta questo si intende rilasciato.

Resta applicabile ogni più favorevole disposizione in materia per la realizzazione di opere pubbliche.

Art. 3.

I lavori di cui all'articolo 1 possono essere eseguiti dall'amministrazione penitenziaria in economia diretta fino ad un importo di lire 50 milioni ed affidati a trattativa privata e licitazione privata rispettivamente per importi fino a 300 e fino a 500 milioni.

Per lavori di importo superiore a 1.000 milioni di lire si applicano le norme di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584.

Per i lavori d'importo fino a 500 milioni non viene richiesto il parere del Consiglio di Stato o di altri organi consultivi, ovvero l'approvazione di organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 4.

Nei casi in cui l'amministrazione penitenziaria non possa provvedervi direttamente, la progettazione e la direzione lavori delle opere di cui all'articolo 1 potranno essere affidate, previa apposita convenzione che disciplini le cautele amministrative e le responsabilità di natura tecnica, agli uffici tecnici delle regioni, delle province e dei comuni, nonché a liberi professionisti.

Gli elaborati progettuali sono sottoposti all'esame del comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche che esprime il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Il collaudo delle opere eseguite è affidato a tecnici dell'amministrazione statale.

I limiti di importo, stabiliti dall'articolo 19, primo e secondo comma, del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni, sono elevati da dieci a 150 milioni di lire.

Art. 5.

Il Consiglio di Stato, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ivi comprese le delegazioni speciali, il consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti nel termine di sessanta giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta.

Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato.

In ogni caso l'istruttoria ed il parere debbono essere definiti entro sessanta giorni dalla data di ricezione da parte dell'organo adito della notizia ed atti richiesti.

Art. 6.

I decreti di cui all'articolo 18 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque concernenti le opere di cui all'articolo 1 della presente legge, acquistano efficacia qualora non siano restituiti con rilievo istruttorio entro trenta giorni dalla data in cui siano pervenuti alla Corte dei conti e sono assoggettati al controllo successivo.

Gli atti che dispongono l'assunzione di impegno, assoggettati a solo controllo successivo, non possono essere trasmessi alla Corte dei conti dall'amministrazione oltre trenta giorni dalla loro adozione.

Art. 7.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti hanno vigore fino al 31 dicembre 1982.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO — STAMMATI — GULLOTTI — PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1977.

Modificazioni e integrazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1977.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mostre;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1976 e 25 maggio 1977, rispettivamente di approvazione e di integrazione e modificazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1977;

Ritenuta l'opportunità di integrare e modificare il predetto calendario ufficiale;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1977 è integrato e modificato come appresso.

Sono iscritte le manifestazioni a carattere nazionale:

Luogo in cui si effettua la manifestazione	Denominazione	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ENTI AUTONOMI		
Bari	I Modalevante	20-23 ottobre	D.P.G.R. 7-6-1977, n. 1712
	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ALTRI ENTI O COMITATI		
Milano	Ucipel presenta 1977	18-21 marzo	D.G.R. 15-3-1977, n. 8311
Milano	Fashion days presentazione dei componenti base per le calzature e le pelletterie	11-13 giugno	D.G.R. 8-2-1977, n. 7575
Milano	Ucipel presenta 1977	14-18 ottobre	D.G.R. 15-3-1977, n. 8311
	ESPOSIZIONI E MOSTRE D'ARTE		
Venezia	Manifestazioni cinematografiche	15 agosto-ottobre	D.G.R. 4-8-1977, n. 3377
Venezia	Attività del settore arti visive	settembre-dicembre	D.G.R. 4-8-1977, n. 3377
Venezia	Attività culturali con materiale di repertorio	settembre-dicembre	D.G.R. 4-8-1977, n. 3377

Sono modificati come appresso indicato i periodi di svolgimento delle seguenti manifestazioni:

Luogo in cui si effettua la manifestazione	Denominazione	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ALTRI ENTI O COMITATI INTERNAZIONALI SPECIALIZZATE		
Milano	VI Intersan - Mostra mercato internazionale dell'ortopedia tecnica e sanitaria, sanitari, strumenti chirurgici, attrezzature ospedaliere, apparecchi fisioelettromedicali, corsetteria, articoli sanitari per la prima infanzia	22-24 ottobre	D.M. 3-10-1977
	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ENTI AUTONOMI NAZIONALI SPECIALIZZATE		
Padova	XV Dimostrazione di macchine, impianti ed attrezzature per la raccolta, lavorazione e conservazione dei foraggi	9 settembre	D.G.R. 31-5-1977, n. 86
Padova	IX Dimostrazione di macchine, impianti e sistemi per la raccolta, lavorazione e conservazione del mais	9 settembre	D.G.R. 31-5-1977, n. 86

Roma, addì 10 novembre 1977

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ERMINERO

(13142)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1977.

Sostituzione di un componente la commissione tecnica per i problemi dell'editoria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172;

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1975, concernente l'istituzione della commissione tecnica per i problemi dell'editoria, prevista dall'art. 7 della predetta legge;

Visto il proprio decreto 10 settembre 1975, concernente la nomina della commissione suddetta;

Vista la lettera del Ministero del tesoro in data 15 novembre 1977, con la quale il dott. Ernesto De Medio viene designato a sostituire, in rappresentanza del suddetto Ministero in seno alla commissione tecnica per l'editoria, il dott. Felice Ruggiero;

Decreta:

Il dott. Ernesto De Medio è nominato membro della commissione tecnica per i problemi dell'editoria, quale rappresentante del Ministero del tesoro in sostituzione del dott. Felice Ruggiero.

Roma, addì 24 novembre 1977

Il Presidente: ANDREOTTI

(13553)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1977.

Emissione e determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di una cartolina postale ordinaria.

IL MINISTRO
PER LE POOSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718, con il quale sono state apportate, a decorrere dal 1° novembre 1976, modificazioni alle tariffe postali e telegrafiche per l'interno;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1977, una cartolina postale ordinaria da L. 120;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1408 dell'11 maggio 1977;

Decreta:

Articolo unico

E' autorizzata l'emissione, nel 1977, di una cartolina postale ordinaria, da L. 120.

Detta cartolina è stampata in offset, su cartoncino bianco avorio da grammi 200 per metro quadrato; formato carta: cm 14,8 × 10,5; colori: azzurro intenso, giallo uovo e vernice fluorescente.

Il recto della cartolina reca, in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, la vignetta del francobollo da L. 120 della serie « Italia turrita »; a sinistra, due righe orizzontali ed una verticale delimitano due riquadri: nel primo, sono poste la leggenda « CARTOLINA POSTALE », in carattere maiuscolo bastone tondo, e le indicazioni « MITTENTE », « VIA », « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. », accompagnate da tre righe punteggiate; nel secondo riquadro, a sinistra, è riportata verticalmente, la leggenda « SPAZIO UTILIZZABILE ». Righe e leggende sono stampate in color azzurro intenso.

Nella parte restante, riservata all'indirizzo del destinatario, si trovano tre righe punteggiate e tre riquadri, con le indicazioni « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. », tutto in colore giallo uovo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1977

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1977
Registro n. 36 Poste, foglio n. 111

(13381)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1977.

Emissione nel 1977 di un francobollo ordinario avente come soggetto Edoardo Bassini.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: le fontane d'Italia, l'arte italiana, i ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il turismo;

Visto il decreto interministeriale 3 maggio 1976, con il quale è stata autorizzata l'adozione, per la serie « Ritratti di artisti italiani », a partire dal 1976, della nuova denominazione « Artisti, letterati e scienziati italiani »;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1977, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1977, di altri valori appartenenti alle suddette serie, di cui cinque appartenenti alla serie « Artisti, letterati e scienziati italiani »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel suddetto anno, un altro valore della succitata serie, avente come soggetto Edoardo Bassini;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1408 dell'11 maggio 1977;

Decreta:

Articolo unico

E' autorizzata l'emissione, nel 1977, di un francobollo ordinario, appartenente alla serie « Artisti, letterati e scienziati italiani » e avente come soggetto Edoardo Bassini.

Con successivo decreto verranno indicati il valore e le caratteristiche del francobollo di cui al comma precedente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1977

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1977
Registro n. 36 Poste, foglio n. 110

(13380)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1977.

Emissione e determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un biglietto postale ordinario.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1976, n. 718, con il quale sono state apportate, a decorrere dal 1° novembre 1976, modificazioni alle tariffe postali e telegrafiche per l'interno;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1977, un biglietto postale ordinario da L. 120;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1408 dell'11 maggio 1977;

Decreta:

Articolo unico

E' autorizzata l'emissione, nel 1977, di un biglietto postale ordinario da L. 120.

Detto biglietto è stampato in rotocalco, su carta colore paglierino, opacizzata, da gr 75 per metro quadrato; formato carta: cm 14,8 × 10,5; colori: azzurro intenso, giallo uovo e vernice fluorescente.

Il biglietto si presenta in tre sezioni ripiegate.

La sezione superiore, munita di tre lembi gommati per la chiusura, reca, in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, la vignetta del francobollo da L. 120 della serie « Italia turrita »; a sinistra, la leggenda « BIGLIETTO POSTALE », in carattere maiuscolo bastone tondo; vignetta e leggenda sono in colore azzurro intenso. La sezione è completata da tre righe e tre riquadri, con le indicazioni « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. », per l'indirizzo del destinatario; il tutto è in colore giallo uovo. La sezione centrale reca, in azzurro intenso, le indicazioni: « MITTENTE », « VIA », « N°. » « C.A.P. », « (LOCALITÀ) » e « SIGLA PROV. », con linee punteggiate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1977

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1977
Registro n. 36 Poste, foglio n. 112

(13379)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società A.V.I.R. S.p.a. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, in Gaeta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 7 febbraio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società A.V.I.R. S.p.a. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi di Gaeta (Latina), con effetto dal 1° dicembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 27 ottobre 1976, 4 gennaio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società A.V.I.R. S.p.a. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi di Gaeta (Latina), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13754)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1977.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali dei settori di produzione di fibre chimiche, cellophane e materiali plastici in provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali dei settori di produzione di fibre chimiche, cellophane e materiali plastici in provincia di Forlì sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali dei settori di produzione di fibre chimiche, cellophane e materiali plastici in provincia di Forlì.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 agosto 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13755)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1977.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visti gli articoli 10 e 11 del vigente statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, riguardanti la composizione e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione della banca stessa;

Visto il proprio decreto in data 3 giugno 1977, con il quale il dott. Rinaldo Cima fu nominato, tra gli altri, componente il suddetto organo, in rappresentanza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la lettera in data 16 maggio 1977 del Ministero dei trasporti con la quale si comunica che il predetto dott. Cima ha rassegnato le dimissioni dall'incarico in parola ed in sua sostituzione si designa, quale membro del citato organo, l'attuale direttore generale delle ferrovie dello Stato, dott. Ercole Semenza;

Ritenuta l'opportunità di accettare le predette dimissioni e di provvedere alla nomina di un nuovo membro del consiglio di amministrazione della banca predetta;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Rinaldo Cima da componente del consiglio di amministrazione della predetta banca.

Il dott. Ercole Semenza è nominato componente il consiglio d'amministrazione della Banca nazionale del lavoro in rappresentanza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in sostituzione del dott. Rinaldo Cima, dimissionario.

Il predetto dott. Semenza scadrà dalla carica unitamente agli altri consiglieri nominati con il decreto in data 3 giugno 1977, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(13589)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1977.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 24 del vigente statuto della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione della sezione medesima;

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1976, con cui sono stati nominati i componenti il consiglio di amministrazione della sezione in parola, tra i quali il rag. Giacinto Sagnotti, in rappresentanza della Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo;

Vista la lettera della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro in data 13 maggio 1977, con la quale viene comunicato che il rag. Giacinto Sagnotti ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere d'amministrazione della sezione predetta;

Ritenuto di accettare le predette dimissioni e di procedere, quindi, alla nomina di un nuovo membro del consiglio di amministrazione della sezione sopra menzionata, in sostituzione del rag. Sagnotti;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 25 dello statuto della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro, sono accettate le dimissioni rassegnate dal rag. Giacinto Sagnotti da componente del consiglio di amministrazione della predetta sezione.

Il sig. Ricciardo Pucci è nominato componente il consiglio di amministrazione della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in rappresentanza della Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo, in sostituzione del rag. Giacinto Sagnotti, dimissionario.

Il predetto scadrà dalla carica unitamente agli altri consiglieri nominati con il decreto in data 10 giugno 1976, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(13590)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta VE.I.CA S.p.a., in Mirano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 % la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di un veicolo usato Fiat 697-NC di origine e provenienza Belgio la ditta VE.I.CA S.p.a. di Mirano (Venezia), ha effettuato un pagamento anticipato di F.B. 550.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3634465 rilasciato dalla Banca nazionale del lavoro di Mestre in data 30 gennaio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Venezia il 27 marzo 1975 con un ritardo, quindi, di giorni ventisei rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 882830 del 6 giugno 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che mentre la società importatrice ha prodotto copia di corrispondenza intercorsa con la Officina dell'autotreno di Udine in ordine al trasporto del Brennero di un autoveicolo Fiat 697 e delle riparazioni da effettuarsi sullo stesso, d'altra parte si osserva che la summenzionata documentazione non contiene elementi atti ad accertare che la stessa si riferisca all'automezzo oggetto dell'importazione in parola. Inoltre si rileva dalla relativa bolletta doganale che l'automezzo da importare è giunto in Italia tramite il valico del Monte Bianco e non dal Brennero come asserito nella documentazione inviata dall'interessata;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza dell'11 novembre 1975 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta VE.I.CA S.p.a. di Mirano (Venezia), mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Mestre, nella misura del 5 % di F.B. 550.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(13260)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Carapelli S.p.a., in Firenze, in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 % la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti relativi all'accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonnellate 300 di olio di soia di origine e provenienza Repubblica federale di Germania, la ditta Carapelli S.p.a. di Firenze, in liquidazione, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 271.500, di cui al mod. *B*-Import n. 3228391 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Firenze in data 22 giugno 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Firenze, limitatamente a D.M. 129.958 entro il termine di validità dell'impegno e per il residuo importo di D.M. 137.985,35 in tre riprese fra il 7 e il 21 agosto 1973, con ritardi, quindi, varianti fra sedici e trenta giorni rispetto al predetto termine. La ulteriore differenza di D.M. 3.556,65 è imputabile a calo peso riscontrato allo sbarco;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 300046 del 14 ottobre 1977, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta interessata ha inteso giustificare il parziale tardivo perfezionamento dell'operazione adducendo difficoltà operative delle dogane italiane a seguito di agitazioni sindacali allora in atto, giustificazione questa non documentata e che contrasta con il tempestivo sdoganamento della predetta partita di D.M. 129.958;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 4 agosto 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Carapelli S.p.a. di Firenze, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Firenze, nella misura del 5 % di D.M. 137.985,35 quale importo parziale del mod. *B*-Import sopra indicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(13261)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.

Modificazione alla denominazione dell'ente collaudatore di apparecchi a pressione della Repubblica democratica tedesca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in legge con legge 16 giugno 1927, n. 1132, sulla costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto l'art. 11, quarto comma, del suddetto regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'equipollenza delle certificazioni degli enti collaudatori esteri alla prova preventiva eseguita dagli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per quanto si riferisce ai materiali e ai generatori di vapore provenienti dall'estero;

Visto l'art. 34 dello stesso regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'applicazione ai recipienti di vapore delle disposizioni di cui al predetto art. 11;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 20 agosto 1933, relativo all'assoggettabilità dei recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti alle norme del citato regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, applicabili ai recipienti di vapore;

Viste le disposizioni che disciplinano la materia degli esoneri da tutte o da alcune delle verifiche prescritte;

Visto il proprio decreto 23 ottobre 1973, relativo al riconoscimento del « Technische Uberwachung der Deutschen Demokratischen Republik »;

Considerato che il « Technische Uberwachung der Deutschen Demokratischen Republik », ha cambiato la propria denominazione in « Staatliches amt für Technische Überwachung »;

Ritenuto che quest'ultimo organismo collaudatore è riconosciuto dalla competente autorità della Repubblica democratica tedesca;

Ritenuta l'opportunità di modificare il proprio decreto del 23 ottobre 1973, sopra citato;

Decretano:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 23 ottobre 1973, relativo al riconoscimento dell'ente collaudatore di apparecchi a pressione della Repubblica democratica tedesca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 23 novembre 1973, la denominazione dell'organismo « Technische Uberwachung der Deutsches Demokratischen Republik », è sostituita dalla seguente: « Staatliches amt für Technische Uberwachung ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13594)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a., in Rovellasca.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 % la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 100 spolatrici a telaio Unifil ed accessori del valore complessivo di $ USA 117.682 di origine e provenienza Regno Unito, la ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a. di Rovellasca (Como), ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 11.768 di cui al mod. *B*-Import n. 4042218 rilasciato dal Credito varesino di Saronno in data 8 luglio 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Busto Arsizio per 36 spolatrici entro i termini previsti, mentre per le rimanenti 64 spolatrici la suddetta dichiarazione è stata accettata dalla dogana di Novara il 24 aprile 1975, con un ritardo, quindi, di ottantatre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490366 del 25 maggio 1977, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo perfezionamento dell'operazione è stato determinato, per quanto attiene il periodo compreso fra la data di scadenza dell'impegno e le date di allibramento 3-10 febbraio 1975) in dogana, dal mancato rispetto dei termini di consegna da parte della fornitrice estera e ritenuto, altresì, che, per quanto riguarda l'ulteriore ritardo intercorso fra le sopra menzionate date di allibramento e la data di accettazione delle dichiarazioni di importazione definitiva (24 aprile 1975), la ditta italiana ha addotto come motivazione delle imprecisioni nei documenti esteri di accompagnamento della merce, imprecisioni peraltro non documentate;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 30 luglio 1976, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a. di Rovellasca (Como), mediante fidejussione del Credito varesino di Saronno, nella misura del 5 % di $ USA 7.167,20 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1977

p. Il Ministro: GALLI

(13262)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1977.

Limite del valore dei premi nelle operazioni a premio ed elenco dei generi di largo e popolare consumo esclusi dalle manifestazioni a premio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale stabilisce, che ai fini dell'applicazione della tassa di licenza per le operazioni a premio, il valore dei premi offerti deve essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno con apposito decreto;

Visto l'art. 54 del citato regio decreto-legge del 1938, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale al comma *b*) prevede che può essere negata l'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premio quando dette manifestazioni riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il cui elenco deve essere reso pubblico con apposito decreto;

Ritenuta l'opportunità di fissare in L. 3.000, ai fini dell'applicazione della tassa di licenza, il valore dei premi assicurati a tutti nelle operazioni a premio;

Valutata l'esigenza di contenere nell'elenco previsto dall'art. 54, lettera *b*), avanti citato i seguenti generi: uova, olii e grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati di caffè, zucchero, vini da pasto, tè, prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni fresche e congelate di qualsiasi specie animale, prodotti ittici conservati, legumi, farine di frumento e di grano-turco, sale per uso alimentare, acque minerali, presidi medico-chirurgici nonchè i seguenti altri: formaggi e latticini, miele, ortofrutticoli freschi e conservati, prodotti dolciari, bevande alcoliche ed analcoliche, acque gasate, birra ed aceti commestibili;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premi, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del citato regio decreto-legge del 1938, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 1977 nella misura di L. 3.000.

Art. 2.

I generi alimentari e quelli di largo e popolare consumo da escludere dalle manifestazioni a premio per l'anno 1977, a norma dell'art. 54, lettera *b*), del citato regio decreto-legge del 1938, e successive modificazioni, sono i seguenti: uova, olii e grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati di caffè, zucchero, vini da pasto, tè, prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni fresche e congelate di qualsiasi specie animale, prodotti ittici conservati, legumi, farine di frumento e grano-turco, sale per uso alimentare, acque minerali e presidi medico-chirurgici.

Art. 3.

Possono essere altresì negate le autorizzazioni ad effettuare concorsi ed operazioni a premi per i seguenti generi: formaggi e latticini, miele, ortofrutticoli freschi e conservati, prodotti dolciari, bevande alcoliche ed analcoliche, acque gasate, birra ed aceti commestibili.

Art. 4.

Per le vendite di figurine con o senza album relativo possono essere consentite solo operazioni a premio.

Roma, addì 3 dicembre 1977

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13378)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1977.

Riconoscimento all'Ente nazionale ACLI istruzione professionale, in Roma, dell'idoneità a svolgere l'attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura, di cui all'art. 56 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, ed in particolare gli articoli 55 e 56 che dettano norme sulle attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura;

Vista la domanda n. 30342 in data 21 luglio 1977, con la quale l'Ente nazionale ACLI istruzione professionale (E.N.A.I.P), con sede in Roma, chiede il riconoscimento di « idoneità », di cui al citato art. 56, a svolgere attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura;

Considerato che l'Ente nazionale ACLI istruzione professionale (E.N.A.I.P.), con sede in Roma, per le sue adeguate strutture ed attrezzature possiede i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento di « idoneità » di cui trattasi;

Visto il parere favorevole all'uopo espresso in data 14 novembre 1977 dalla commissione nominata con decreto ministeriale 20 novembre 1976;

Ritenuto di dover concedere all'Ente nazionale ACLI istruzione professionale (E.N.A.I.P.), con sede in Roma, il riconoscimento di « idoneità » a svolgere attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura;

Decreta:

Articolo unico

L'Ente nazionale ACLI istruzione professionale (E.N.A.I.P.), con sede in Roma, per la propria strutturazione è riconosciuto « idoneo », in base all'art. 56 della legge 9 maggio 1975, n. 153, a svolgere attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1977

Il Ministro: MARCORA

(13385)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XVI Salone internazionale del giocattolo », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XVI Salone internazionale del giocattolo », che avrà luogo a Milano dal 27 gennaio al 2 febbraio 1978 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 6 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(13266)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XXXII Mercato internazionale della pelletteria - Mipel », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXXII Mercato internazionale della pelletteria - Mipel », che avrà luogo a Milano dal 13 al 17 gennaio 1978 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 6 dicembre 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(13271)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1977.

Sostituzione del presidente del collegio dei revisori della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, concernente, tra l'altro, l'istituzione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE;

Visto l'art. 9 di detta legge che disciplina la composizione del collegio dei revisori del citato ente;

Visto il proprio decreto 13 luglio 1977, con il quale tale organo è stato costituito per la durata di un quadriennio;

Considerato che il dott. Renato Biffi, componente effettivo con funzioni di presidente del predetto collegio, è deceduto;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Laccesaglia è nominato, su designazione del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, componente effettivo con funzioni di presidente del collegio dei revisori della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE, per il restante periodo del quadriennio di nomina in corso, in sostituzione del dott. Renato Biffi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

(13592)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Rimini ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, n. 369, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera di Rimini » e ne è stato approvato il vigente statuto e 14 giugno 1974, n. 403, con il quale lo statuto stesso è stato modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiera e mercati;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 17 maggio 1977, riguardante la nomina del consiglio generale del predetto ente per gli esercizi finanziari 1977, 1978 e 1979;

Vista la nota n. 531 del 10 novembre 1977, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha designato il sig. Alberico Cerbari, quale proprio rappresentante nel consiglio generale dell'ente predetto, in sostituzione del sig. Enrico Casadei, dimissionario;

Decreta:

Il sig. Alberico Cerbari è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Rimini », con sede in Rimini, quale rappresentante della Confederazione italiana sindacati lavoratori, in sostituzione del sig. Enrico Casadei.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(13796)

ORDINANZA MINISTERIALE 17 dicembre 1977.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dalla Romania.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 31 ottobre 1977, con la quale le provenienze dalla Romania sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche;

Vista la comunicazione del Ministero degli affari esteri con la quale l'ambasciata italiana a Bucarest ha fatto sapere che allo stato attuale non esistono casi di colera in Romania, come da dichiarazione del Ministero della sanità di detto Paese;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 31 ottobre 1977 per le provenienze dalla Romania.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(13822)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2661/77 della commissione, del 1° dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2662/77 della commissione, del 1° dicembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2663/77 della commissione, del 1° dicembre 1977, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2664/77 della commissione, del 1° dicembre 1977, che fissa per la campagna 1977-78 il prezzo minimo d'acquisto delle arance consegnate all'industria e lo importo della compensazione finanziaria dopo la trasformazione di tali arance.

Regolamento (CEE) n. 2665/77 della commissione, del 1° dicembre 1977, che completa il regolamento (CEE) n. 1790/76 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 2666/77 della commissione, del 1° dicembre 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 783/77 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco greggio per il raccolto 1976.

Regolamento (CEE) n. 2667/77 della commissione, del 1° dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 309 *del* 2 *dicembre* 1977.

(137/C)

Regolamento (CEE) n. 2668/77 della commissione, del 1° dicembre 1977, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 311 *del* 5 *dicembre* 1977.

(138/C)

Regolamento (CEE) n. 2669/77 del consiglio, del 28 novembre 1977, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Porto della sottovoce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1978).

Regolamento (CEE) n. 2670/77 del consiglio, del 28 novembre 1977, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Madera della sottovoce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1978).

Regolamento (CEE) n. 2671/77 del consiglio, del 28 novembre 1977, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini Moscatello di Setubal della sottovoce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1978).

Regolamento (CEE) n. 2672/77 della commissione, del 2 dicembre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2673/77 della commissione, del 2 dicembre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2674/77 della commissione, del 2 dicembre 1977, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2675/77 della commissione, del 2 dicembre 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2676/77 della commissione, del 2 dicembre 1977, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica democratica del Madagascar a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2677/77 della commissione, del 2 dicembre 1977, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Pubblicati nel n. L 310 *del* 3 *dicembre* 1977.

(139/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente i prezzi delle specialità medicinali, pubblicato alla pag. 9304 della *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 27 dicembre 1977, 7° rigo, ultima colonna, invece di:

59 Eureceptor 12 f 2 ml Zambon *9.620*

leggasi:

59 Eureceptor 12 f 2 ml Zambon *6.910*

(13908)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto amministrativo presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di diritto amministrativo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13823)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 253

Corso dei cambi del 30 dicembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	871,50	871,50	871,40	871,50	871,50	871,50	871,70	871,50	871,50	871,50
Dollaro canadese	795,90	795,90	797 —	795,90	796,10	795,90	795,90	795,90	795,90	795,90
Franco svizzero	431,98	431,98	434 —	431,98	435,75	431,98	432,75	431,98	431,98	431,98
Corona danese	150,95	150,95	151 —	150,95	151,30	150,95	152,50	150,95	150,95	150,95
Corona norvegese	169,05	169,05	169,50	169,05	170 —	169,50	169 —	169,05	169,05	169,05
Corona svedese	186,95	186,95	186,70	186,95	186,75	186,90	185,80	186,95	186,95	186,85
Fiorino olandese	383,25	383,25	387 —	383,25	383,40	383,25	383,80	383,25	383,25	383,25
Franco belga	26,505	26,505	26,55	26,505	26,50	26,50	26,67	26,505	26,505	26,50
Franco francese	185,43	185,43	185,50	185,43	185,60	185,43	185,45	185,43	185,43	185,45
Lira sterlina	1658,90	1658,90	1664,25	1658,90	1658,90	1658,09	1659 —	1658,90	1658,90	1658,90
Marco germanico	413 —	413 —	413 —	413 —	414 —	413 —	413,55	413 —	413 —	413 —
Scellino austriaco	57,40	57,40	57,65	57,40	57,55	57,40	57,56	57,40	57,40	57,40
Escudo portoghese	21,90	21,90	21,80	21,90	21,85	21,85	22,22	21,90	21,90	21,70
Peseta spagnola	10,775	10,775	10,79	10,775	10,76	10,75	10,79	10,775	10,775	10,77
Yen giapponese	3,638	3,638	3,64	3,638	3,63	3,60	3,63	3,638	3,638	3,63

Media dei titoli del 30 dicembre 1977

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	74,050
Redimibile 3,50% 1934	99,200
» 3,50% (Ricostruzione)	96,550
» 5% (Ricostruzione)	97,875
» 5% (Riforma fondiaria)	101,325
» 5% (Città di Trieste)	96,450
» 5% (Beni esteri)	96,250
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	84,500
» 5,50% » » 1968-83	79,800
» 5,50% » » 1969-84	77,500
» 6% » » 1970-85	76,900
» 6% » » 1971-86	74,900
» 6% » » 1972-87	73,050
» 9% » » 1975-90	81,850
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	81,475
» 9% » » 1977-92	89 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1978	90,90
» » » 5,50% 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1978)	98,350
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	93,725
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	87,525
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	77,575
» poliennali 7% 1978	98,575
» » 9% 1979 (1ª emissione)	95,550
» » 9% 1979 (2ª emissione)	94,025
» » 9% 1980	93,225
» » 10% 1981	93,30

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 dicembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	871,55
Dollaro canadese	795,90
Franco svizzero	432,365
Corona danese	151,725
Corona norvegese	169,025
Corona svedese	186,325
Fiorino olandese	383,525
Franco belga	26,587
Franco francese	185,44
Lira sterlina	1658,95
Marco germanico	413,275
Scellino austriaco	57,48
Escudo portoghese	22,06
Peseta spagnola	10,782
Yen giapponese	3,634

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Cascina

Con decreto 24 agosto 1977, n. 702, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale in comune di Cascina (Pisa) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5, mappale 450, della superficie di mq 800 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 10 ottobre 1976 dall'ufficio tecnico erariale di Pisa; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(13839)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ispra

Con decreto 15 novembre 1977, n. 1952, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno e di una porzione di fabbricato insistente su di esso sul lago Maggiore in comune di Ispra (Varese) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 1, mappali 4322 (mq 5); 4323 (mq 15); e 4324 (mq 260) della superficie complessiva di mq 280 ed indicato nello stralcio planimetrico rilasciato il 22 aprile 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; stralcio planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(13840)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di garanzia di credito dei commercianti della provincia di Ravenna - Società cooperativa a r.l., in Ravenna.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1977 la Società cooperativa di garanzia di credito dei commercianti della provincia di Ravenna - Società cooperativa a r.l., in Ravenna, costituita per rogito dott.ssa Annamaria Conte in data 24 luglio 1974, rep. n. 57555, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Carlo Buzzi.

(13841)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia allo svolgimento del «I Salone nazionale - Idee Natale '77»

La regione Piemonte ha comunicato la rinuncia allo svolgimento del «I Salone nazionale - Idee Natale '77», iscritto nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esportazioni nazionali ed internazionali del 1977 che avrebbe dovuto aver luogo in Torino dal 26 novembre al 4 dicembre 1977, con carattere nazionale.

(13910)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Errata-corrige

Nel titolo del decreto ministeriale concernente il contrassegno speciale di cui all'art. 30 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, che precisa gli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi che non sono soggetti alle norme che regolano il trasporto di cose su strada, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 22 dicembre 1977, la data del decreto stesso, erroneamente indicata in «*3 dicembre* 1977», deve ritenersi corretta in «*30 novembre* 1977».

(13842)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del presidente del Monte di credito su pegno di Fossombrone, di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 13 luglio 1977 con il quale l'ing. Claudio Lombardi fu nominato presidente del Monte di credito su pegno di Fossombrone, di 2ª categoria, con sede in Fossombrone (Pesaro);

Considerato che il predetto nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

L'ing. Claudio Lombardi è confermato presidente del Monte di credito su pegno di Fossombrone, di 2ª categoria, con sede in Fossombrone (Pesaro), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1977

Il Governatore: BAFFI

(13757)

REGIONE LIGURIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Genova

Con decreto del presidente della giunta regionale 10 ottobre 1977, n. 2204, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Genova riguardante la zona di Valletta Puggia e del Forte di San Martino.

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(13168)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Ferrara

Con deliberazioni della giunta regionale 25 ottobre 1977, n. 3402 e 29 novembre 1977; n. 3723 (rese esecutive dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 5392/5106 nella seduta del 7 dicembre 1977) è stata approvata la variante generale al vigente piano regolatore generale del comune di Ferrara adottata con deliberazione del consiglio comunale 1° aprile 1975, n. 11099 e 30 aprile 1975, n. 9863.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(13486)

PROVINCIA DI TRENTO

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Lavis

Con deliberazione 16 settembre 1977, n. 7118, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 2107/35 in partita tavolare 1811 in comune catastale di Lavis, dal demanio al patrimonio provinciale.

(13066)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, a tre posti di medico incaricato presso il centro studi penitenziari di Roma

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire i tre posti vacanti di sanitario incaricato presso il centro studi penitenziari di Roma;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a tre posti di medico incaricato presso il centro studi penitenziari di Roma.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Roma.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Roma entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'universita degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 5 novembre 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1977
Registro n. 30 Giustizia, foglio n. 126

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Roma

Il sottoscritto . .. . . residente oppure domiciliato a . . . . . (provincia di . . . .) in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a tre posti di medico incaricato presso il centro studi penitenziari di Roma, indetto con decreto ministeriale 5 novembre 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1978).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne né ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(13701)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa periferica di Sant'Angelo Lodigiano dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 11 del 19 novembre 1977 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa periferica di Sant'Angelo Lodigiano dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura.

(13409)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale per le tecniche colturali dell'istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 11 del 19 novembre 1977 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale per le tecniche colturali dell'istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno.

(13404)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per per la direzione della sezione operativa centrale di tecnologia e meccanica enologica dell'istituto sperimentale per l'enologia di Asti.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 11 del 19 novembre 1977 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale di tecnologia e meccanica enologica dell'istituto sperimentale per l'enologia di Asti.

(13405)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale di alpicoltura dell'istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura di Trento.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 11 del 19 novembre 1977 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale di alpicoltura dell'istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura di Trento.

(13411)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione dell'istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola di Roma.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 11 del 19 novembre 1977 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione dell'istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola di Roma.

(13407)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo del personale direttivo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa periferica di Catania dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 11 del 19 novembre 1977 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo del personale direttivo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa periferica di Catania dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura.

(13408)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa periferica di Ascoli Piceno dell'istituto sperimentale per l'orticoltura.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 11 del 19 novembre 1977 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa periferica di Ascoli Piceno dell'istituto sperimentale per l'orticoltura.

(13403)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione dell'istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 11 del 19 novembre 1977 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione dell'istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna.

(13410)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria per la direzione dell'istituto sperimentale per l'assestamento forestale e l'alpicoltura di Trento.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 11 del 19 novembre 1977 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione dell'istituto sperimentale per l'assestamento forestale e l'alpicoltura di Trento.

(13406)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa periferica di Gaiole in Chianti dell'istituto sperimentale per l'enologia di Asti.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 11 del 19 novembre 1977 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa periferica di Gaiole in Chianti dell'istituto sperimentale per l'enologia di Asti.

(13412)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, a due posti di direttore di sezione straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione delle sezioni operative periferiche di Fiorenzuola d'Arda e di Badia Polesine dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 11 del 19 novembre 1977 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, a due posti di direttore di sezione straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione delle sezioni operative periferiche di Fiorenzuola d'Arda e di Badia Polesine dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura.

(13413)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale di miglioramento genetico dell'istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 11 del 19 novembre 1977 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale di miglioramento genetico dell'istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno.

(13414)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa specializzata per la risicoltura di Vercelli dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 11 del 19 novembre 1977 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo del personale direttivo scientifico degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa specializzata per la risicoltura di Vercelli dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura.

(13415)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Annullamento del concorso pubblico, per titoli, ad un posto di geofisico capo presso l'Istituto nazionale di geofisica, in Roma.

Si comunica che, con deliberazione n. 917 del 30 maggio 1977 del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di geofisica, in Roma, é stato annullato il bando di concorso pubblico, per titoli, ad un posto di geofisico capo presso l'istituto medesimo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 30 giugno 1975.

(13284)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(13889)

OSPEDALE CIVILE DI GORIZIA

Concorso ad un posto di aiuto di nefrologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

(13888)

OSPEDALE CIVILE DI MONTECCHIO MAGGIORE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montecchio Maggiore (Vicenza).

(13771)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780020)